



Prot. n. 810

Addì 13 MAG. 2020

## DECRETO SINDACALE N. 3/2020

### IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Premesso che ai sensi degli artt. 3 e 13 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il Comune è l'Ente a finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le funzioni amministrative che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID -19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n 400;

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 09.03.2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) n. 628/2020;

Viste le Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo in ordine alla emergenza da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale e regionale;

Atteso che in ambito scientifico è acclarato che la diffusione del virus avvenga attraverso le piccole goccioline della saliva umana dei soggetti infetti, emessa durante i colpi di tosse, gli starnuti o anche il semplice parlare e che queste goccioline vanno ad infettare direttamente i soggetti prossimi al contagiato o a contaminare le superfici sulle quali potrebbero entrare in contatto i soggetti sani;

Dato atto che è altrettanto acclarato che un gran numero di soggetti sono infetti dal virus pur essendo completamente asintomatici e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, rappresentano il più temibile veicolo per la diffusione del virus;

Tenuto conto che il complesso oro-nasale è l'unica porta certa di diffusione del virus;

Tenuto conto che tutte le raccomandazioni sanitarie sono indirizzate al confinamento sociale, invitando le persone a restare nel proprio domicilio;

Considerato che il Sindaco, quale autorità sanitaria, intende mettere in atto tutte le misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Montebello sul Sangro, allo stato di evoluzione del contagio nel territorio comunale e limitrofo, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle norme sopra citate, nel rispetto del limite posto dall'art. 3 del D.L. 25/03/2020, n. 19, ovvero NON in contrasto con le misure nazionali e regionali;

Dato atto che risulta necessario effettuare screening conoscitivo del diffondersi del COVID-19 all'interno del territorio comunale, con l'utilizzo di test immunocromatografico rapido per la rilevazione qualitativa di anticorpi specifici contro il COVID-19 presenti nel siero, nel plasma o nel sangue intero umani, di grande affidabilità scientifica, con marchio CE, definiti STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo, in particolare tipo STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit prodotti dalla ditta SD BIOSENSOR Inc. inserita nell'allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute del 3 Aprile 2020 per la produzione di dispositivi diagnostici per il rilevamento di SARS CoV- 2 RNA;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 09.05.2020 avente ad oggetto "Screening conoscitivo del diffondersi del COVID-19 con utilizzo di dispositivi diagnostici per rilevamento di SARS CoV-2 RNA";

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 dell'12.05.2020;

Dato atto che il servizio è esercitato in forma associata per il tramite dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro di cui l'Ente è membro;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 50, comma 4;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e rimandando ad eventuali successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in ragione di nuove disposizioni regionali e nazionali;

## **DISPONE**

- di dare avvio nel territorio comunale, a decorrere dal 15 maggio 2020, a screening conoscitivi del diffondersi del COVID-19 con l'utilizzo di test immunocromatografico rapido per la rilevazione qualitativa di anticorpi specifici contro il COVID-19 presenti nel siero, nel plasma o nel sangue intero umani, di grande affidabilità scientifica, con marchio CE, definiti STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Duo, tipo STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit prodotti dalla ditta SD BIOSENSOR Inc. inserito nell'allegato 1 alla Circolare del Ministero della Salute del 3 Aprile 2020 per la produzione di dispositivi diagnostici per il rilevamento di SARS CoV- 2 RNA;

- le categorie di cittadini da sottoporre ai test sono i dipendenti comunali e altre categorie a rischio (personale sanitario, parroco, ecc.);
- i test saranno effettuati in via residuale a tutti i cittadini che ne faranno liberamente richiesta, con priorità per quelli che rientrano da fuori Regione;
- i test saranno effettuati nell'ambulatorio comunale ubicato in Via dello Sport 2, opportunamente sanificato e attrezzato in modo da rispettare le norme sul distanziamento sociale e di sicurezza, ai sensi dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e del Sindaco, da personale sanitario individuato con apposito decreto sindacale;
- i risultati del test immunocromatografico rapido e l'apposito kit saranno restituiti al cittadino sottoposto al test e, pertanto, il Comune non conserverà e né tratterà i dati che saranno raccolti solo a fini statistici per realizzare un studio sul territorio comunale;



**IL SINDACO**  
Nicola DI FABRIZIO